

Traduzione¹

Convenzione concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra²

Conclusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

(Stato 6 novembre 2015)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

per meglio determinare i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra per terra e regolare la posizione dei belligeranti rifugiati in territorio neutrale;

desiderando parimente definire la qualità di neutrale finchè non sia possibile regolare nel suo insieme la posizione dei privati neutrali nei loro rapporti coi belligeranti;

CS 11 444; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² Trattasi della V^a Conv. conclusa alla Conferenza per la pace all'Aja, del 1907. L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS **0.193.212** in fine.

³ CS 11 217

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo, e hanno, in conseguenza, nominato Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

ì quali, dopo aver depositato ì loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Dei diritti e dei doveri delle Potenze neutrali

Art. 1

Il territorio delle Potenze neutrali è inviolabile.

Art. 2

È proibito ai belligeranti di far passare attraverso il territorio di una Potenza neutrale truppe o convogli, sia di munizioni, sia di approvvigionamenti.

Art. 3

È parimente proibito ai belligeranti:

- a) d'impiantare nel territorio di una Potenza neutrale una stazione radiotelegrafica o qualsiasi apparecchio destinato a servire come mezzo di comunicazione con le forze belligeranti sulla terra o sul mare;
- b) di utilizzare qualunque impianto di tal genere stabilito da essi, prima della guerra, sul territorio della Potenza neutrale a scopo esclusivamente militare e che non sia stato aperto pel servizio della pubblica corrispondenza.

Art. 4

Sul territorio di una Potenza neutrale non possono essere formati corpi di combattenti, nè aperti uffici d'arruolamento a vantaggio dei belligeranti.

Art. 5

Una Potenza neutrale non deve tollerare nel suo territorio nessuno degli atti previsti agli articoli 2 a 4.

Essa non è tenuta a punire atti contrari alla neutralità, se non quando siano stati commessi nel suo proprio territorio.

Art. 6

Una Potenza neutrale non è responsabile del fatto che singoli individui passino la frontiera per mettersi al servizio di uno dei belligeranti.

Art. 7

Una Potenza neutrale non è tenuta ad impedire l'esportazione o il transito, per conto di questo o quel belligerante, di armi, di munizioni, e, in generale, di tutto ciò che può essere utile a un esercito o a una flotta.

Art. 8

Una Potenza neutrale non è tenuta a proibire o a restringere l'uso, da parte dei belligeranti, dei cavi telegrafici o telefonici e degli apparecchi di telegrafia senza filo, siano essi di sua proprietà, oppure proprietà di compagnie o di privati.

Art. 9

Qualsiasi misura restrittiva o proibitiva presa da una Potenza neutrale rispetto alle materie di cui agli articoli 7 e 8, dovrà essere da essa applicata in modo uniforme ai belligeranti.

La Potenza neutrale invigilerà che lo stesso obbligo sia puntualmente osservato dalle società o dai privati proprietari di cavi telegrafici o telefonici o di apparecchi di telegrafia senza fili.

Art. 10

Non può essere considerato come atto ostile il fatto che una Potenza neutrale respinga anche con la forza gli attentati contro la sua neutralità.

Capitolo II: Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso i neutrali⁴

Art. 11

La Potenza neutrale che riceve nel suo territorio truppe appartenenti agli eserciti belligeranti, le internerà quanto più è possibile lontano dal teatro della guerra.

Essa potrà tenerle in accampamenti e anche rinchiuderle in fortezze o in luoghi adatti a tale scopo.

Essa deciderà se gli ufficiali possano essere lasciati liberi, impegnandosi su parola di non abbandonare il territorio neutrale senza autorizzazione.

⁴ Vedi anche gli art. 57 a 60 del R del 29 lug. 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (RS 0.515.111) e l'art. 4 della Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS 0.518.12).

Art. 12

In mancanza di convenzione speciale, la Potenza neutrale fornirà agli internati i viveri, il vestiario ed i soccorsi richiesti dall'umanità.

Le spese cagionate dall'internamento saranno rimborsate alla conclusione della pace.

Art. 13

La Potenza neutrale che riceve prigionieri di guerra evasi, li lascerà in libertà. Se essa tollera il loro soggiorno nel suo territorio, può loro assegnare una residenza.

La stessa disposizione è applicabile ai prigionieri di guerra condotti da truppe che si rifugiano sul territorio della Potenza neutrale.

Art. 14

Una Potenza neutrale potrà autorizzare il passaggio sul suo territorio dei feriti o malati appartenenti agli eserciti belligeranti, a condizione che i treni che li portano, non trasportino nè personale, nè materiale di guerra. In tal caso, la Potenza neutrale è tenuta a prendere le misure di sicurezza e di controllo necessarie.

I feriti o malati condotti in tali condizioni nel territorio neutrale da uno dei belligeranti, e che appartenessero alla Parte avversaria, dovranno essere custoditi dalla Potenza neutrale in modo che non possano partecipare di nuovo alle operazioni della guerra. Questa Potenza avrà gli stessi doveri rispetto ai feriti o malati dell'altro esercito che le fossero affidati.

Art. 15

La Convenzione di Ginevra⁵ si applica ai malati e feriti internati nel territorio neutrale.

Capitolo III: Delle persone neutrali**Art. 16**

Sono considerati come neutrali i cittadini di uno Stato che non prende parte alla guerra.

Art. 17

Un neutrale non può prevalersi della sua neutralità:

- a) se commette atti ostili contro un belligerante;
- b) se commette atti in favore di un belligerante, specie se egli presta volontariamente servizio nelle file della forza armata di una delle Parti.

⁵ [CS 11 461. RS **0.518.11** art. 34]. Ora: le Conv. di Ginevra del 1929 e del 1949 (RS **0.518.11** e **0.518.12**).

In tal caso il neutrale non sarà trattato più rigorosamente dal belligerante contro cui non abbia osservato la neutralità, di quello che potrebbe esserlo, a ragione dello stesso fatto, un cittadino dell'altro Stato belligerante.

Art. 18

Non saranno considerati come atti commessi in favore di uno dei belligeranti, nel senso dell'articolo 17, lettera b:

- a) le forniture fatte o i prestiti consentiti a uno dei belligeranti, purchè il fornitore o il mutuante non abiti nè il territorio dell'altra Parte, nè il territorio occupato da essa, e le forniture non provengano da questi territori;
- b) i servizi resi in materia di polizia o di amministrazione civile.

Capitolo IV: Del materiale delle strade ferrate

Art. 19

Il materiale delle strade ferrate proveniente dal territorio di una Potenza neutrale, sia che appartenga ad essa o a società o a persone private, e riconoscibile come tale, non potrà essere requisito e adoperato da un belligerante che nel caso e nella misura in cui lo richieda un'imperiosa necessità. Esso sarà rinviato, il più presto possibile, al paese d'origine.

La Potenza neutrale potrà del pari, in caso di necessità, ritenere e utilizzare fino a debita concorrenza, il materiale proveniente dal territorio della Potenza belligerante.

Un'indennità sarà pagata dall'una e dall'altra Parte, in proporzione del materiale impiegato e della durata dell'impiego.

Capitolo V: Disposizioni finali

Art. 20

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti appartengono tutti alla Convenzione.

Art. 21

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 22

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 23

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 24

Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 25

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni eseguito in virtù dell'articolo 21, capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 22 capoverso 2) o di denuncia (articolo 24 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender conoscenza di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito delle loro firme la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 6 novembre 2015⁶

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Austria	12 novembre	1918 S	12 novembre	1918
Belgio	8 agosto	1910	7 ottobre	1910
Bielorussia	4 giugno	1962 S	4 giugno	1962
Bolivia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Brasile	5 gennaio	1914	6 marzo	1914
Cina	15 gennaio	1910	16 marzo	1910
Cuba	22 febbraio	1912	22 aprile	1912
Danimarca	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
El Salvador	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Etiopia	5 agosto	1935	4 ottobre	1935
Finlandia	10 aprile	1922 A	9 giugno	1922
Francia	7 ottobre	1910	6 dicembre	1910
Germania	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Giappone	13 dicembre	1911	11 febbraio	1912
Guatemala	13 aprile	1910	12 giugno	1910
Haiti	2 febbraio	1910	3 aprile	1910
Islanda	8 dicembre	1955 S	17 giugno	1944
Laos	18 luglio	1955 S	18 luglio	1955
Liberia	4 febbraio	1914	5 aprile	1914
Lussemburgo	5 settembre	1912	4 novembre	1912
Messico	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Nicaragua	16 dicembre	1909	14 febbraio	1910
Norvegia	19 settembre	1910	18 novembre	1910
Paesi Bassi	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Aruba	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Curaçao	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Sint Maarten	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Panama	11 settembre	1911	10 novembre	1911
Polonia	7 maggio	1925	6 luglio	1925
Portogallo	13 aprile	1911	12 giugno	1911
Romania	1° marzo	1912	30 aprile	1912
Russia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Spagna	18 marzo	1913	17 maggio	1913
Stati Uniti	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Svezia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Svizzera	12 maggio	1910	11 luglio	1910

⁶ CS 11 444; RU 2015 5961.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Thailandia	12 marzo	1910	11 maggio	1910
Ucraina	29 maggio	2015 S	24 agosto	1991
Ungheria	16 novembre	1918 S	16 novembre	1918
